
FORMALISMO E ANTIFORMALISMO
NELL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 369 C.P.C.:
L'ATTUALE QUADRO GIURISPRUDENZIALE E LE PROSPETTIVE FUTURE
NEL CONTESTO DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO DI LEGITTIMITÀ.

FEDERICA CASTELLI
Avvocato in Milano

SOMMARIO: [1. La previsione di cui all'art. 369 c.p.c.](#) — [2. I primi approcci interpretativi.](#) — [3. Le successive teorie interpretative antiformalistiche.](#) — [4. Il debutto del PCT in Cassazione. Osservazioni conclusive.](#)

1. – La previsione di cui all'art. 369 c.p.c.

L'art. 369 c.p.c. precisa che il ricorrente, allorché accede al giudizio di legittimità, ha l'onere di depositare, nel termine di venti giorni a far data dall'ultima notificazione alle parti contro le quali il ricorso per cassazione è stato proposto, insieme al ricorso stesso, la copia autentica della decisione impugnata, con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta.

Si tratta di un adempimento chiaramente funzionale a consentire al giudice di legittimità di riscontrare immediatamente il rispetto del vincolo della cosa giudicata e la tempestività dell'esercizio del diritto d'impugnazione.

2. – I primi approcci interpretativi.

Fin dalle prime applicazioni della disposizione in commento la Corte di Cassazione ha abbracciato una interpretazione estremamente rigorosa dell'art. 369 c.p.c. negando ogni possibile meccanismo di riparazione dell'omissione del deposito della documentazione indicata e, nello specifico, escludendo che potesse assumere rilievo l'avvenuto deposito della stessa da parte del controricorrente o l'esistenza di questa nel fascicolo d'ufficio o, ancora, l'eventuale non contestazione della controparte, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione del documento mancante avvenuta ai sensi dell'art. 372, c. 2, c.p.c. (che consente il deposito autonomo dei documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso per cassazione e che può applicarsi estensivamente anche ai documenti concernenti la procedibilità del ricorso stesso), purché entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. (così Cass. S.U. 16 aprile 2009, n. 9005; nello stesso senso, ex multis, Cass. 11 maggio 2010, n. 11376; Cass. 10 dicembre 2010, n. 25070 e Cass. 27 gennaio 2015, n. 1443).

La rigidità di tale previsione normativa era stata tuttavia mitigata da qualche isolata pronuncia della Corte di Cassazione, che – valorizzando lo scopo sostanziale della norma ed escludendo il rilievo meramente formale della omessa produzione documentale – aveva ritenuto soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all'art. 369, c. 2, n. 2, c.p.c., costituita dalla produzione della

relata di notificazione della decisione impugnata, anche nel caso in cui tale documento fosse stato depositato dal controricorrente costituitosi in termini o fosse comunque presente nel fascicolo d'ufficio trasmesso dal giudice a quo (così Cass. S.U. 2 maggio 2017, n. 10648).

D'altra parte, l'indirizzo giurisprudenziale maggiormente rigoroso mal si conciliava con il fatto che la valutazione in ordine alla tempestività del ricorso per cassazione, cui, come si è detto, il deposito in esame è strumentale, viene compiuta dalla Corte di Cassazione all'esito dell'udienza di discussione e, dunque, in un momento sicuramente successivo all'arrivo presso la cancelleria del fascicolo d'ufficio e alla scadenza del termine per la costituzione in giudizio del controricorrente.

3. – *Le successive teorie interpretative antiformalistiche.*

Questi essendo i principi di carattere generale, la magistratura si è poi trovata a dover fare i conti con gli specifici problemi posti dall'applicazione dell'art. 369 c.p.c. nel caso in cui il ricorso per cassazione (o il controricorso) o la decisione impugnata fossero stati notificati a cura del difensore a mezzo PEC, secondo le disposizioni della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

A questo proposito, occorre preliminarmente chiarire che le prescrizioni di cui alla norma in commento sono riferite a qualunque modalità di notificazione, sicché l'onere di depositare, a pena di improcedibilità, la copia autentica del provvedimento impugnato con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, riguarda sia il caso in cui la notificazione sia stata effettuata con modalità tradizionali (a mezzo ufficiale giudiziario, o utilizzando il servizio postale sulla base delle disposizioni della suddetta l. n. 53/1994), che il caso in cui la notificazione sia avvenuta con modalità telematiche, oggi possibili solo se realizzate dal difensore. In tale secondo caso, tuttavia, il deposito in formato analogico della decisione impugnata (nonché del ricorso per cassazione e del controricorso, ove anch'essi siano stati notificati a mezzo PEC) necessariamente impone, per non incorrere in ipotesi di improcedibilità, il confronto con le disposizioni dettate dalla normativa specialistica in materia di attestazioni di conformità.

Orbene, la giurisprudenza si è pronunciata, in un primo momento, sul caso del ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC e depositato dal ricorrente in copia analogica non autenticata, confermando l'orientamento giurisprudenziale di cui si è poc'anzi dato atto, che riconosceva un valore sanante all'eventuale deposito della documentazione relativa alla notifica, con l'attestazione di conformità, da parte del controricorrente, purché costituitosi in termini, escludendo tuttavia l'inapplicabilità della sanzione dell'improcedibilità per effetto della non contestazione della controparte in base al tradizionale indirizzo secondo cui non avrebbe potuto in tal caso applicarsi né il disposto dell'art. 2719 c.c. (trattandosi di regola che attiene all'ambito probatorio inter partes, non invocabile laddove si debbano effettuare verifiche, come quelle relative alla procedibilità del ricorso per cassazione, che hanno implicazioni pubblicistiche e non sono nella disponibilità delle parti), né quello del 2° comma dell'art. 23 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, norma ritenuta omologa al citato art. 2719 c.c. (così Cass. 22 dicembre 2017, n. 30765).

Questi principi sono stati però via via attenuati dalla Corte di Cassazione che, nell'intento di ampliare quanto più possibile il diritto di azione (e, quindi, di impugnazione) e di difesa in giudizio e di effettività della tutela giurisdizionale ai fini della realizzazione del giusto processo di durata ragionevole, si è adoperata onde evitare inutili formalismi anche con riguardo alla valutazione della procedibilità del ricorso per cassazione.

Del resto, se è vero che il diritto di accesso alla giustizia può essere limitato anche attraverso l'imposizione di specifici adempimenti formali, tale limitazione – onde evitare qualunque *vulnus* agli artt. 6 CEDU, 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e 111 Cost., sui quali si fonda il principio del giusto processo, del quale il diritto di accesso ad un tribunale è espressione – deve ciò nondimeno tendere a uno scopo legittimo ed essere proporzionata alla finalità perseguita, non potendo la stessa risolversi in una sorta di barriera che impedisce alla parte in causa di vedere il proprio ricorso esaminato nel merito dall'autorità giudiziaria competente.

In quest'ottica, è stato, anzitutto, superato l'orientamento giurisprudenziale che imponeva al ricorrente per cassazione cui fosse stata telematicamente notificata la decisione impugnata di produrre (e, conseguentemente, di certificare) sia la copia del provvedimento impugnato estratta dal fascicolo informatico sia la copia cartacea della notificazione ricevuta a mezzo PEC. È stato altresì chiarito che l'onere di estrarre e certificare direttamente ai sensi dell'art. 16-bis, c. 9-bis, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 la copia della decisione impugnata sussiste nel solo caso in cui la medesima decisione non sia stata notificata. Qualora, invece, al ricorrente per cassazione, il provvedimento sia stato notificato a mezzo PEC dal difensore di controparte, lo stesso dovrebbe depositare unicamente il messaggio di PEC ricevuto, con i relativi allegati, provvedendo alla relativa autenticazione ex art. 9, c. 1-ter, l. 21 gennaio 1994, n. 53 (così la stessa Cass. 22 dicembre 2017, n. 30765).

La rimeditazione, sia pure parziale, degli anzidetti principi è proseguita con l'esclusione della sanzione dell'improcedibilità del ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC e depositato in copia analogica priva di attestazione di conformità o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, nel caso in cui il controricorrente, pur se costituitosi tardivamente, abbia depositato copia analogica debitamente autenticata dell'atto ricevuto, ovvero per effetto della non contestazione da parte dello stesso, siccome destinatario della notificazione dell'unico originale formato digitalmente (trattandosi di atto notificato come documento informatico nativo digitale) e perciò senz'altro in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità della copia semplice depositata rispetto all'originale in suo possesso (così Cass. S.U. 24 settembre 2018, n. 22438).

È stato, oltretutto, previsto che, in caso di disconoscimento o di mancata costituzione dell'intimato, la declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione telematicamente notificato avrebbe potuto essere avviata con il deposito dell'attestazione di conformità mancante, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. (senza necessità della notificazione di cui al 2° comma della stessa disposizione), sino all'udienza di discussione (art. 379 c.p.c.) o all'adunanza in camera di consiglio (artt. 380-bis e 380-ter c.p.c.), purché almeno la copia semplice dello stesso ricorso fosse stata tempestivamente depositata (in questo senso, la già citata Cass. S.U. 24 settembre 2018, n. 22438).

Ad analoghe conclusioni è successivamente pervenuta la giurisprudenza anche con riguardo all'onere di deposito della decisione impugnata e della relativa relata di notificazione estendendo la sanatoria per mancata contestazione da parte del controricorrente al caso in cui fosse difettato il deposito dell'attestazione di conformità del provvedimento impugnato, telematicamente notificato. La Suprema Corte ha così risolto l'irragionevole asimmetria di soluzioni con il caso in cui l'atto notificato a mezzo PEC, del quale fosse difettata l'attestazione di conformità, sia stato il ricorso per cassazione (così Cass. S.U. 25 marzo 2019, n. 8312 e, in senso conforme, Cass. 10 novembre 2020, n. 25105).

D'altra parte, poiché il controricorrente coincide con il soggetto che ha effettuato la notifica in forma digitale della decisione impugnata, è chiaro che lo stesso è perfettamente in grado di verificare l'effettività della data di notificazione riportata nella copia non autentica depositata agli atti.

4. – *Il debutto del PCT in Cassazione. Osservazioni conclusive.*

Ripercorsa, seppur sinteticamente, l'evoluzione della giurisprudenza nell'interpretazione dell'art. 369 c.p.c. è, a questo punto, opportuno dar conto delle novità legislative che hanno recentemente interessato il giudizio di legittimità e delle relative ricadute in materia di improcedibilità del ricorso per cassazione.

Fino al 30 marzo 2021, la parte che avesse dovuto depositare la prova dell'avvenuta notificazione con modalità telematica del ricorso per cassazione (o del controricorso) avrebbe dovuto necessariamente procedere ai sensi dell'art. 9, c. 1-bis, l. n. 53/1994, stampando l'atto notificato e gli altri allegati (la relata di notificazione e la procura alle liti), nonché il messaggio di invio e le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna di cui all'art. 3-bis, c. 3, l. n. 53/1994 (come prescritto dall'art. 19-bis, c. 5, delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014), e attestandone la conformità ai rispettivi originali informatici. Allo stesso modo, la prova dell'avvenuta notificazione della decisione impugnata avrebbe potuto essere data solo stampando il suddetto provvedimento, la relata di notificazione e il messaggio ricevuto e redigendo l'attestazione di conformità ai sensi dell'art. 9, c. 1-ter, l. n. 53/1994.

La recente (e seppur temporalmente limitata) attivazione del processo civile telematico per il giudizio di cassazione ha tuttavia finalmente reso possibile, anche in sede di legittimità, la produzione in modalità informatica della documentazione comprovante l'avvenuta notificazione a mezzo PEC della decisione impugnata e del ricorso per cassazione (oltre che, naturalmente, del controricorso), con il conseguente superamento della necessità di attestarne la conformità ai sensi dell'art. 9, c. 1-bis e 1-ter, l. n. 53/1994.

Resta aperto l'interrogativo circa i futuri sviluppi della giurisprudenza con riferimento alle problematiche che insorgeranno nella prassi applicativa in ordine alle nuove modalità di deposito telematico della documentazione prescritta dall'art. 369 c.p.c.

L'auspicio è quello che al debutto del PCT nel giudizio di cassazione non segua un nuovo inasprimento nell'interpretazione delle norme in materia di improcedibilità quanto piuttosto l'opportuna riconferma dell'approccio antiformalistico seguito dalla più recente giurisprudenza.

D'altra parte, non è chi non veda che un'applicazione eccessivamente rigorosa della norma di cui all'art. 369 c.p.c. si porrebbe in evidente contrasto con la finalità per la quale il PCT è stato concepito, che, anche in sede di legittimità, è chiaramente quella di favorire la semplificazione del sistema giudiziario.